

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Adottate con delibera n. 32/2026 del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza e
Assistenza tra i dipendenti del MIT

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 – Obiettivi e principi di gestione del patrimonio.....	2
Art. 3 – Ambiti di azione e responsabilità.....	3
Art. 4 – Modalità di gestione del patrimonio.....	4
Art. 5 – Definizione della Politica di Investimento	4
Art. 6 – Principi di selezione degli intermediari abilitati.....	5
Art. 7 – Principi di selezione dell’advisor.....	6
Art. 6 – Limiti di concentrazione.....	6
Art. 7 – Attività di controllo e verifica.....	7
Art. 8 – Rendicontazione.....	7
Art. 9 – Pubblicità	7
Art. 12 – Norme transitorie.....	8

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida hanno lo scopo di specificare gli obiettivi e i criteri, individuare gli ambiti di azione e le responsabilità, nonché definire le modalità di impiego e allocazione delle risorse finanziarie della Cassa di Previdenza e Assistenza tra i dipendenti del MIT (di seguito CPA), istituita dall'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, in aderenza ai contenuti dello Statuto, approvato con DPR 25 giugno 1968, n. 1231, successivamente modificato con DPR 26 settembre 1985, n. 950 e, infine, rivisitato dal Consiglio di Amministrazione della CPA, previo consulto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con Decreto MIT 9 marzo 2017, adottato di concerto con il MEF e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, con efficacia a partire dal 1° luglio 2017.

Art. 2 – Obiettivi e principi di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della CPA è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
2. Le politiche di investimento sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia del patrimonio attraverso strategie di diversificazione del rischio, informate a logiche prudenziali;
 - b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un ulteriore flusso di risorse finanziarie, in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;
 - c) stabilizzazione nel tempo del livello di risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
 - d) il collegamento funzionale con le finalità istituzionali.
3. Il patrimonio della CPA può essere investito in attività immobilizzate e non immobilizzate, con un orizzonte temporale coerente con le proprie finalità istituzionali. Gli attivi eccedenti il patrimonio netto, ivi comprese le disponibilità liquide di tesoreria, sono investite in maniera da minimizzare il rischio finanziario e in attività prontamente liquidabili.
4. La gestione delle risorse mediante strumenti finanziari si ispira ai seguenti principi e criteri di investimento:
 - a) principio della prudente diversificazione: è prudente diversificare gli investimenti tra le principali classi di attivo mantenendo un adeguato bilanciamento tra investimenti “non rischiosi”, ovvero stabili e conservativi, e investimenti “ad alto rendimento” ovvero volatili e speculativi purché siano funzionali alle necessità di equilibrio di lungo periodo;

- b) principio della sostenibilità strategica: la gestione delle disponibilità deve essere effettuata in coerenza con il profilo di rischio e con la struttura delle passività detenute in maniera tale da garantire attività idonee a coprire le passività;
- c) principio di efficiente gestione: al fine di ottimizzare i risultati contendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla dimensione e alla qualità del portafoglio;
- d) principio di copertura dei rischi: attraverso l'uso di strumenti di copertura trasparenti e liquidi che permettano all'Ente di limitare la volatilità del *mark to market* e di mantenere la sostenibilità di lungo termine.

Art. 3 – Ambiti di azione e responsabilità

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della CPA tutte le decisioni in merito alle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti; a tal fine, può essere coadiuvato - a titolo gratuito - da uno o più esperti in materia di gestione patrimoniale e finanziaria, scelti preferibilmente nell'ambito accademico e/o tra i dirigenti dell'Amministrazione finanziaria. Il C.d.A., in particolare delibera:
 - a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto della Politica di Investimento di cui all'art. 5, idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici;
 - b) l'individuazione degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio; a tal fine, può avvalersi di uno o più advisor esterni, ove ritenuto opportuno;
 - c) gli investimenti diretti e i disinvestimenti del patrimonio e delle risorse finanziarie della CPA, sulla base delle proposte pervenute, raccolte secondo la normativa vigente e comunque sulla base di un processo che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento, per il supporto professionale alla gestione del patrimonio;
 - d) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla CPA;
 - e) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate.
2. In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente può adottare atti di gestione patrimoniale e finanziaria informando il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione collegiale utile.
3. Il Collegio dei revisori vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.
4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte nel rispetto delle finalità della CPA, per cui vanno dichiarate eventuali ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale.

Art. 4 – Modalità di gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio si attua mediante il raggiungimento del miglior equilibrio tra gli obiettivi di salvaguardia del valore reale del patrimonio nel medio-lungo termine e un livello di attività erogativa stabile e coerente con il numero degli iscritti alla CPA.
2. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione a intermediari abilitati e/o consulenti finanziari, selezionati nel rispetto dei principi generali e delle specifiche previsioni normative vigenti.
3. La CPA adotta una appropriata diversificazione del rischio, mediante una opportuna ripartizione tra classi di attività, strumenti finanziari ed emittenti. Il controllo e la gestione del rischio avvengono in coerenza con le esigenze di salvaguardare il patrimonio, generare una adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco di medio-lungo termine, nonché di procurare un idoneo flusso di liquidità, adottando al riguardo le più opportune metodologie di misurazione e controllo del rischio.

Art. 5 – Definizione della Politica di Investimento

1. Al fine di garantire la protezione degli interessi della CPA e, in particolare, di assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a definire la Politica di Investimento.
2. La Politica di Investimento ha l'obiettivo di delineare la strategia finanziaria che la Cassa intende adottare per conseguire, attraverso l'impiego delle risorse affidate, combinazioni efficienti di rischio e rendimento, in un orizzonte temporale coerente con gli obiettivi da raggiungere.
3. Nella definizione della Politica di Investimento, il Consiglio di Amministrazione considera i seguenti fattori:
 - a) posizione finanziaria netta;
 - b) orizzonte di investimento;
 - c) rendimenti storici e attesi del mercato dei capitali;
 - d) benefici della diversificazione degli investimenti;
 - e) livello di rischio attivo-passivo accettabile;
 - f) flussi di cassa dell'attivo e del passivo e il rischio di re-investimento;
 - g) composizione dell'attivo patrimoniale.
4. Il documento va sottoposto a revisione periodica, almeno ogni tre anni.

Art. 6 – Criteri guida per la Scelta degli Investimenti

1. Nell'attuazione delle proprie strategie di investimento, la CPA si impegna a:
 - a) assicurare la piena armonia tra la gestione del patrimonio e gli obiettivi primari dell'ente;
 - b) impiegare metodologie avanzate per l'analisi, la selezione e il controllo costante degli investimenti;
 - c) minimizzare i costi operativi connessi alla gestione.
2. La scelta degli investimenti avviene in linea con la politica di investimento definita e con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, improntandosi a criteri di elevata trasparenza, anche attraverso la divulgazione di informazioni sul sito web istituzionale.
3. Nella fase di selezione degli investimenti, si considerano attentamente le necessità istituzionali, economiche e finanziarie specifiche della CPA, prestando particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - a) aderenza alle finalità istitutive della Cassa;
 - b) livello di rischio nelle sue diverse componenti;
 - c) rendimento atteso, dedotti i costi di gestione, fiscali e accessori;
 - d) flusso di liquidità periodico;
 - e) grado di liquidabilità dell'investimento.
3. La diversificazione degli investimenti è adottata in coerenza con l'allocazione delle risorse definita. La CPA, dopo aver valutato la convenienza complessiva dell'operazione, potrà adottare strumenti di copertura del rischio al fine di mitigarne gli impatti e tutelare la consistenza del patrimonio.
4. Al fine di preservare il valore del patrimonio, la CPA si adopera affinché il volume complessivo delle spese annuali sia in coerenza con i proventi complessivi derivanti dall'investimento del patrimonio.

Art. 7 – Limiti di concentrazione

1. Il documento relativo alla Politica di Investimento disciplina i limiti di concentrazione, tenendo conto che gli stessi devono essere comunque inferiori o pari a quelli appresso indicati:
 - a) non può essere depositato o impiegato presso un unico soggetto più del 30% della liquidità complessiva, sia a vista sia vincolata;
 - b) la liquidità deve essere impiegata presso soggetti privati con livello di rating pari ad almeno Baa3(Moody's)/BBB-(Standard&Poor's)/BBB-(Fitch), a eccezione dei titoli del debito pubblico italiano;

- c) gli investimenti presso soggetti che non hanno rating non può eccedere il 15% del totale, fermo restando l'accertamento di una adeguata solidità patrimoniale e finanziaria.
2. Nel caso di superamento dei limiti fissati, a causa di operazioni derivanti dalla gestione ordinaria, il limite superato deve essere ripristinato di norma entro i sei mesi successivi. In sede di prima applicazione, ove gli investimenti in essere da parte del Fondo eccedano i limiti fissati dalla Politica di Investimento in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la Cassa opera ai fini del ripristino dei limiti suddetti entro i dodici mesi successivi compatibilmente con l'andamento del mercato.

Art. 8 – Attività di controllo e verifica

1. Il Consiglio di amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischio e di rendimento e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della CPA. L'ufficio segreteria fornisce al Consiglio di amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, ferma restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
2. Il Collegio dei revisori provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 9 – Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della CPA, in conformità ai principi contabili a essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati.
2. Nella Nota integrativa la CPA fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

Art. 10 – Pubblicità istituzionale

1. Le presenti linee guida per la gestione del patrimonio sono rese pubbliche sul sito Internet della CPA.